

In data 24 e 25 novembre 2021 la Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione al sequestro presso l'istituto bancario BPER, filiale di OMISSIS, attingendo due conti correnti: uno in cointestazione tra l'indagato, D.A. e G.L., sul quale sono stati sottoposti a vincolo € 6.270,06; uno intestato all'impresa agricola "OMISSIS", sul quale sono stato sequestrato € 587,50.

In data 26.11.2021 sono stati sottoposti a sequestro, con trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, i diritti reali di usufrutto, nella quota del 50%, dei quali l'indagato è titolare su alcuni beni immobili siti OMISSIS.

In data 6.12.2021 e in data 7.1.2022 sono state effettuate delle integrazioni dei sequestri sui conti correnti;

In data 29.1.2021 il difensore di D.I., ha avanzato richiesta di riesame, accolto solo nella parte concernente l'impossibilità di sottoporre al vincolo penale la somma pari al triplo dell'assegno sociale (come da dispositivo del riesame, reso in data 24.1.2022) e rigettato in relazione alla doglianza relativa alla mancata definizione del valore dei diritti reali di usufrutto sopra menzionati.

A seguito della nota 190606 dell'8.6.2022 della Guardia di Finanza di Modena, la Procura Europea di Bologna ha inteso disporre l'estensione del sequestro in relazione ai tre immobili oggetto di abbattimento e ricostruzione mediante le frodi post-sisma di cui all'imputazione; in relazione a tali immobili, la Procura ha evidenziato quanto segue:

- trattasi di 3 dei 4 immobili prima indicati, in relazione ai quali è stato già sottoposto a sequestro il diritto di usufrutto al 50% in capo all'indagato, tutti ubicati in via OMISSIS e tutti afferenti alla categoria "magazzino e locale di deposito", e in particolare l'immobile di cui al foglio OMISSIS (di 344 mq), l'immobile di cui al medesimo foglio OMISSIS, l'immobile di cui al medesimo foglio OMISSIS (di mq 108);
- D.I. ne risulta usufruttuario insieme alla moglie, mentre i figli ne sono nudi proprietari;
- l'indagato è garante e datore di ipoteca in relazione al relativo mutuo, che nella tesi accusatoria lo stesso ha provveduto a pagare, dal momento che il conto corrente comune è usato in modo promiscuo;
- deve ritenersi che la moglie (quale usufruttuaria) e i figli (quali nudi proprietari), titolari di diritti reali sui beni indicati, tutti conviventi con l'indagato sino al 2014, fossero a conoscenza della cessazione dell'attività agricola da parte dell'indagato a partire dall'anno 2008, che rappresenta uno dei fulcri della ricostruzione accusatoria, su cui v. infra;



- i tre soggetti indicati non sono quindi inquadrabili come terzi in buona fede rispetto alla disposizione del vincolo reale e sul punto vengono menzionate anche alcune mail rinvenute nel corso della perquisizione e riportate nell'annotazione;
- i tre immobili sono stati abbattuti e ricostruiti con i fondi fraudolentemente ottenuti e rappresentano quindi "profitto diretto" del reato contestato, dovendosi anche aggiungere che tale elemento denota come i tre soggetti diversi dall'indagato (la moglie e i due figli) abbiano pure ricevuto un vantaggio dall'attività criminosa posta in essere.

Nel medesimo atto, la Procura ha pure ordinato di eseguire il sequestro per equivalente, già disposto, anche in relazione all'intero compendio di diritti reali concernenti il quarto immobile suindicato, sempre ubicato in via OMISSIS, categoria "abitazione", di mq 388. Anche in questo caso, risulta già in sequestro la quota del 50% del diritto di usufrutto in capo all'indagato; il restante 50% dell'usufrutto è in capo alla moglie; la nuda proprietà in quote uguali è in capo ai due figli. Lo stesso indagato abita all'interno dell'immobile con la moglie e il figlio D.A. (mentre l'altro figlio vi ha abitato sino al gennaio 2014). A sostegno dell'istanza, si è evidenziata: la disponibilità in capo all'indagato dell'immobile, che per l'appunto è abitato dallo stesso; la mancanza di buona fede in capo ai tre familiari, emergente anche dalla circostanza che le richieste di contributo, sia per i tre fienili prima indicati che per l'abitazione, fossero state presentate dall'indagato nell'interesse di tutti i familiari e, dopo essere state inoltrate tutte sulla piattaforma MUDE, siano state poi scorporate, indirizzando sulla diversa piattaforma SFINGE le richieste relative ai tre fienili.

La disposizione contiene anche una quantificazione del valore di quanto sequestrato:

- complessivi euro 295.000 per i tre immobili ad uso magazzino;
- euro 162.240 per l'immobile ad uso abitazione.

Viene pure evidenziato che, rispetto a una disposizione di sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della somma di euro 518.351,15, sino al momento dell'estensione disposta dalla Procura erano in sequestro 11.444,58, oltre ai diritti di usufrutto di titolarità dell'indagato.

2. Avverso il provvedimento disposto dalla Procura Europea sono stati proposti due riesami: uno da D.I.; l'altro dai due figli e dalla moglie dello stesso, in qualità di terzi titolari dei beni (rectius diritti) sottoposti a sequestro in ragione della disposizione esecutiva estensiva. I due riesami sono stati riuniti, nell'udienza del 21.7.2022. Nel contesto dell'udienza camerale il difensore di D.A., D.M. e G.L. ha depositato una memoria contenente i motivi del riesame; il difensore dell'indagato D.I. si è riportato a quei motivi. Vi è stata informale rinuncia al primo motivo enucleato, concernente l'incompletezza della documentazione trasmessa a sostegno, in quanto il PM presente in udienza ha depositato le annotazioni mancanti, relative al valore dell'immobile.

I motivi a sostegno del riesame si incentrano sulla valorizzazione dell'estraneità dei tre terzi al reato e sulla negazione della circostanza che i beni si trovino nell'esclusiva disponibilità dell'indagato, sottolineando in premessa come la giurisprudenza consolidata afferma che la formale intestazione di un bene in capo a un prossimo congiunto dell'indagato sia inidonea a fondare qualsivoglia presunzione di intestazione

fittizia, dovendosi piuttosto scandagliare gli elementi concreti a disposizione. In particolare, il difensore argomenta, anche allegando documentazione a sostegno, sulla base:

- dell'acquisto invero risalente ad epoca di molto anteriore (2005) al tempus commissi delicti;
- della circostanza che D.M e D.A. abbiano contribuito sostanzialmente al pagamento della rata del mutuo, attraverso i propri stipendi, che venivano entrambi inizialmente accreditati sul conto comune,
- attraverso bonifici con tale specifica causale effettuati da D.A. dopo la cessazione della sua partecipazione al c/c cointestato,
- per mezzo del versamento in conto capitale, a favore dell'estinzione del mutuo, da parte di D.M., del proprio TFR (pari ad oltre 35.000 euro) nell'agosto 2018.

Il difensore dei tre terzi ha inoltre sottolineato che la situazione di godimento fattuale corrisponde al riparto qualitativo e quantitativo dei diritti sui beni in oggetto.

3. Il riesame proposto da D.I. deve ritenersi inammissibile. L'atto esecutivo estensivo posto in essere dalla Procura Europea non tange minimamente la posizione dell'indagato: il 50% dell'usufrutto sugli immobili in oggetto, quota di sua titolarità, era stato già sottoposto a sequestro il 26.11.2021; lo stesso indagato aveva già proposto riesame, che sul punto inerente al diritto di usufrutto era stato rigettato. Ad ogni modo, si tratterebbe di riesame infondato e da rigettare, in relazione alla sua posizione, già scrutinata e vagliata, anche alla luce delle considerazioni che dappresso si formuleranno sulla sussistenza del fumus commissi delicti.

Quanto all'ammissibilità del riesame avanzato dai terzi, il Collegio è consapevole che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità ritiene che gli stessi siano abilitati ad avanzare l'impugnazione, anche laddove il decreto emesso dal GIP nulla dica in ordine alla loro posizione, emersa invece nella fase esecutiva [*"In ordine al primo profilo relativo alla ammissibilità della proposta impugnazione nelle forme della istanza di riesame va rilevato che non appare condivisibile la tesi del tribunale secondo cui le censure avanzate da M. U.M., contro l'ordinanza in esame afferivano a questioni riguardanti l'esecuzione della misura da sottoporre al giudice competente. Invero la Suprema Corte ha più volte affermato che "In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p. (Sez. 3, sentenza n. 38512 del 22/06/2016 c.c., dep. 16/09/2016, Rv. 268086). Unico mezzo per il terzo per contestare il sequestro di beni, dei quali afferma di essere titolare, e', infatti, il giudizio del riesame in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura cautelare reale ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa"* Cassazione penale sez. II, 19/05/2022, (ud. 19/05/2022, dep. 01/07/2022) n.25223].

Invero, appare complicato, come si vedrà, concettualizzare l'annullamento di un provvedimento di sequestro immune da vizi e applicato in modo illegittimo nella sola fase esecutiva. Va anche osservato che il terzo titolare, in quanto "interessato", è

abilitato a chiedere la revoca al PM e a percorrere, in caso di rigetto, la sequenza GIP appello cautelare.

Il Collegio ad ogni modo prende atto del più recente orientamento e procede, dunque, a vagliare nel merito il proposto riesame. L'impugnazione merita accoglimento in relazione al sequestro delle nude proprietà e del diritto di usufrutto in capo alla G.L. sul quarto immobile suindicato, ubicato come detto in via OMISSIS (abitazione).

Le doglianze devono essere rigettate e il sequestro mantenuto in relazione agli altri tre immobili, nella estensione coinvolgente anche i diritti della moglie e dei figli dell'indagato.

Può essere utile precisare che si verte in tema di sequestro funzionale alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto del reato (vedasi gli artt. 640 quater e 322 ter c.p., 321 comma II bis c.p.p.).

3.1 Sussiste il fumus del reato contestato.

In punto di sequestro preventivo, l'analisi di questo Tribunale, in sede di riesame, non può limitarsi al rilievo dell'astratta configurabilità del reato, ma deve ponderare gli elementi posti alla base della tesi accusatoria, addotti dalla difesa, eventualmente emergenti dal processo, al fine di verificare (non la fondatezza) ma la sostenibilità in rapporto alla fattispecie di reato ipotizzata in contestazione preliminare [Cassazione penale sez. III, 05/11/2019, n. 2010: "*nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa*"; in termini v. anche Cassazione penale sez. II, 04/05/2018, (ud. 04/05/2018, dep. 07/06/2018), n.25979 "*se, dunque, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 c.p.p., è comunque imprescindibile la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945)"]. Ovviamente le richiamate affermazioni di principio, nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale limitano la base del giudizio agli elementi addotti dalle parti, non essendosi ancora concretizzate assunzioni probatorie processuali.*

Sul punto possono validarsi e richiamarsi le considerazioni espresse dal GIP nel provvedimento di convalida e disposizione del sequestro preventivo. Peraltro, non sono stati poste all'attenzione del Collegio questioni o censure da parte degli impugnanti.

A seguito del sisma del 2012 l'indagato D.I., quale legale rappresentante dell'azienda agricola "OMISSIS", ha avanzato in data 6.5.2014 domanda per ottenere dei contributi relativi alla demolizione e successiva ricostruzione di tre fabbricati. A seguito di un

provvedimento di concessione e di una successiva revoca parziale, è stato attribuito un contributo pari a € 799.723,06, dei quali risultano liquidati € 518.351,15.

Dalle indagini sono emerse numerose incongruenze concernenti quanto attestato e affermato nella richiesta di concessione dei contributi:

- la partita IVA indicata si caratterizza per un avvio effettivo dell'attività successivo all'evento sismico;
- l'attività dell'azienda agricola appariva cessata a fare data dal 29.2.2008, come attestato da D.I. nella domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese datata 5.3.2008;
- D.I. risulta in effetti aver dichiarato soltanto redditi da lavoro dipendente presso una società cooperativa, negli anni dal 2009 al 2013;
- nella perizia allegata alla domanda, a firma del geom. P., coindagato, i tre fabbricati sono indicati come strumentali all'attività d'impresa, mentre dai rilievi in Anagrafe Tributaria risulta che gli stessi siano stati qualificati da D.I. come pertinenze della propria abitazione.

Le numerose anomalie sembrano effettivamente volte alla prospettazione formale di uno stato di fatto difforme dalla realtà, tese come sono ad attestare lo svolgimento dell'attività economica e l'utilizzo dei fabbricati nel contesto della stessa, al momento del sisma, per poter usufruire dei contributi, giacché l'ordinanza R.E.R. n. 57 del 12.10.2012 interessava i soli immobili a uso produttivo o strumentali all'attività al momento del terremoto.

3.2 Evidentemente la peculiarità fattuale che ha indotto all'introduzione dei riesami in oggetto è data dalla circostanza che il provvedimento emesso in sede d'esecuzione dalla Procura Europea ha attinto le posizioni di soggetti diversi dall'indagato, suoi prossimi congiunti.

3.2.1 Sul punto, l'intera argomentazione articolata dalla difesa è tesa ad affermare l'effettiva disponibilità degli immobili in capo ai tre congiunti dell'indagato, la partecipazione degli stessi (o meglio dei figli) al pagamento del mutuo, in sostanza a negare che si tratti di un'intestazione fittizia. L'argomento coglie nel segno solo in parte ed esclusivamente in relazione all'immobile ad uso abitazione (il quarto suindicato). Invero, la difesa non considera che la posizione di un soggetto non indagato rileva, al momento del sequestro preventivo e della confisca, secondo criteri diversi a seconda che si tratti di profitto diretto del reato o, piuttosto, di una logica ablatoria per equivalente.

Nel caso del sequestro del profitto del reato, che sia confluito nella sfera giuridica del terzo, ne viene in rilievo la buona fede, in quanto solo la buona fede ("estraneità" al reato) giustifica che la posizione proprietaria del terzo venga tutelata nonostante abbia ad oggetto un'utilità che deriva da un fatto penalmente illecito.

Completamente diversa, in un certo senso capovolta, è la logica della confisca per equivalente: dal momento che si vincolano beni o utilità diverse da quelle oggettivamente dedotte nella vicenda illecita, la sfera proprietaria del terzo è intangibile, perché nulla ha a che vedere con il reato. Per questo, un bene o un diritto

di formale titolarità del terzo può essere confiscato per equivalente solo laddove il terzo non sia il reale dominus, ma piuttosto il bene sia nell'esclusiva disponibilità dell'indagato. Rileva quindi la fenomenologia dell'intestazione fittizia e dei complessi criteri che ne presiedono all'accertamento.

Si tratta di impostazione validata nella giurisprudenza di legittimità. Quanto al sequestro del profitto, si è valorizzato il doppio richiamo ostativo alla confisca, contenuto tanto nell'art. 240 c.p. che nell'art. 322 ter c.p., relativa all'appartenenza del bene a persona "estranea" al reato, affermando che *"il suggestivo richiamo all'assenza di elementi di prova in grado di dimostrare che l'odierno ricorrente abbia mai incamerato, in tutto o in parte, il profitto del reato commesso, circostanza che renderebbe illegittimo il vincolo cautelare disposto sui beni di proprietà dell' A. (difettando il nesso tra quei beni e il profitto del reato commesso), è superato dalla lettura della norma prevista dall'art. 322 ter c.p. così come offerta dalla giurisprudenza di questa Corte. In relazione ad ipotesi del tutto corrispondente a quella oggetto della decisione del Tribunale del riesame, è stato affermato che "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto"* (Sez. 2, n. 21227 del 29/04/2014, Riva, Rv. 259716), chiarendo nella motivazione di quella decisione che *"l'art. 322 ter c.p. non prescrive che il profitto del reato sia conseguito personalmente dall'autore del fatto, ma suggerisce anzi il contrario quando esclude la confisca nei confronti di persona estranea al reato, implicando l'eccezione. a contrario, che se la destinazione finale del profitto raggiunga un terzo che non possa comunque considerarsi estraneo al reato, la confisca per equivalente dei beni del colpevole debba ritenersi ugualmente legittima"* [Cassazione penale sez. II, 12/04/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 20/06/2018), n.28437]. Proprio sulla nozione del terzo in buona fede, estraneo al reato, non attingibile dalla confisca, si è di recente evidenziato che *"Destituite di giuridico fondamento risultano anche le doglianze che concernono la pretesa posizione della ricorrente quale terzo in buona fede. La giurisprudenza di legittimità ritiene con orientamento consolidato che, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato — nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 c.p. — il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere — con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta — l'utilizzo del bene per fini illeciti* (Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270250; sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Rv. 271441; sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Rv. 250804)" [Cassazione penale sez. 11, 01/07/2022, (ud. 01/07/2022, dep. 14/07/2022), n.27379].

Si è anche sottolineato che, se la buona fede del terzo non può rilevare quando, in un'ottica di sequestro cd. impeditivo, si valorizzi la pericolosità in un certo senso intrinseca della res, quindi il collegamento tra la stessa e il reato piuttosto che tra il reato e l'autore, invece *"lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del Cpp in quanto funzionale alla confisca"* [Cassazione penale, sez. I, 24/11/2021, n. 8373].

Diverso, come detto, il criterio di accertamento laddove si tratti di confisca per equivalente: *"In caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato"* [Cassazione penale sez. III, 20/01/2017, n.35771].

3.2.2 La prospettiva della difesa è invece esclusivamente incentrata sulla seconda criteriologia, quella concernente la confisca per equivalente. Il PM Europeo, nell'atto di esecuzione che ha dato luogo al riesame, ha invece precisato che il sequestro dei primi tre immobili è da ritenersi sequestro diretto del profitto del reato e non sequestro (indiretto) per equivalente. La difesa avrebbe dovuto misurarsi con la tematica, ma ha invece omesso considerazioni specifiche sul punto.

Posta tale premessa, in relazione ai primi tre immobili (rectius ai diritti in capo ai figli e alla moglie) occorre valutare: a) se siano qualificabili come profitto del reato; in caso affermativo, b) se i tre terzi siano in buona fede, secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza.

3.2.2.1 Quanto alla prima questione, si reputa condivisibile la qualificazione come profitto del reato. Nella disposizione di integrazione esecutiva emessa dalla Procura Europea si dà atto, in relazione ai tre immobili ad uso magazzino, di due elementi di sicuro rilievo: si tratta degli immobili per i quali è stato chiesto e ottenuto, attraverso la prospettazione fraudolenta prima descritta, il contributo in contestazione, poi confluito nell'oggetto nel provvedimento di sequestro preventivo; dopo l'ottenimento del contributo, gli immobili sono stati di fatto radicalmente ricostruiti, proprio adoperando le risorse veicolate con l'artificio contestato. In particolare, il meccanismo prevedeva l'accredito su conti correnti dedicati non movimentabili e la successiva movimentazione a vantaggio dei professionisti e delle imprese edili intervenute (come effettivamente avvenuto: v. le tabelle alle pp. 4 e 5 dell'annotazione di p.g. 178207/2022, nonché i relativi allegati). Appare evidente e inscindibile il legame tra l'utilità ottenuta grazie al reato contestato (la locupletatio della truffa) e i tre immobili in oggetto. Sul perimetro da assegnare alla nozione di profitto del reato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche nella sua massima espressione, che laddove sia provato un nesso di derivazione tra l'utilità monetaria conseguita (il denaro ricavato dal delitto) e un bene che attraverso quel denaro viene acquistato, anche il bene entra in via mediata a far parte della nozione di profitto del reato, divenendo confiscabile secondo le logiche proprie dell'istituto. Sul punto, può richiamarsi una sentenza recente [Cassazione penale sez. V, 05/05/2022, (ud. 05/05/2022, dep. 22/06/2022), n.24122], piuttosto chiara nel tracciare i criteri tanto in punto di concetto che in punto di accertamento: *"la regiudicanda chiama in causa gli insegnamenti di Sezioni Unite Miragliotta (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Rv. 238700), secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter c.p., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (nel caso di specie si trattava del profitto di una concussione). La sentenza Miragliotta ha escluso che le utili trasformazioni dell'immediato prodotto del reato e*

gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa possano impedire che al colpevole venga sottratto il frutto dell'immediato reimpiego del denaro; donde ha sostenuto che, nel concetto di profitto o provento di reato, vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa. Il principio è stato richiamato nelle motivazioni di Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, sez. U, n. 10561 del 30 gennaio 2014 Gubert, Rv. 258647 e sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C, e ribadito, tra le più recenti, da Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Di Rubba, Rv. 281532. [...] La sentenza Miragliotta, infatti, ribadita sul punto dalla più recente Sezione Unite C, richiede un accertamento puntuale circa il rapporto di derivazione del bene dalle somme profitto del reato. Come si legge nelle motivazioni dell'autorevole precedente, infatti, è necessario che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condotta penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa, siccome frutto di reimpiego da parte del reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenuti dal reato".

Nel caso in esame, in realtà, vi è molto più: non si tratta di una semplice derivazione strumentale contingente, quindi della scelta di usare il denaro ricavato per acquistare qualcosa che, in ragione di tale collegamento, viene attratto nel perimetro concettuale di un profitto inteso in senso mediato; piuttosto, nel caso di specie, il legame è genetico e diretto, in quanto le somme che costituiscono il profitto immediato sono state ottenute come tali proprio in relazione alle esigenze di intervento sui tre immobili in oggetto, finendo poi col tradursi anche sul piano pratico in un effettivo impiego su quegli immobili, ricostruiti grazie ai fondi fraudolenti ottenuti.

3.2.2.2 Quanto al secondo passaggio, i figli e la consorte dell'indagato non possono ritenersi terzi estranei in buona fede. Tale condizione soggettiva richiede che il terzo: non si sia avvantaggiato in ragione del delitto commesso dall'autore; non fosse nella condizione di conoscere l'agire illecito, utilizzando l'ordinaria diligenza.

Non v'è dubbio che l'ottenimento e l'utilizzo dei contributi di cui alla contestazione abbia determinato un vantaggio per i due figli (in quanto nudi proprietari) e per la moglie (in quanto usufruttuaria pro quota). I fondi sono stati ottenuti e poi almeno in parte utilizzati per intervenire, dopo il terremoto, ovviamente in direzione migliorativa, sugli immobili.

Quanto all'ignoranza incolpevole, non è chi non veda come essa non possa ricorrere, nel caso in esame. I fondi sono stati ottenuti asserendo falsamente l'operatività di un'impresa agricola cessata da più di cinque anni e condotta proprio nel contesto immobiliare frequentato e abitato dai tre terzi (si ricordi che i quattro vi hanno convissuto sino ad inizio 2014, quando uno dei figli ha spostato la propria abitazione). Tutti erano ben consapevoli che non venisse svolta attività imprenditoriale, nel complesso immobiliare. Si ricordi che la domanda di contributo venne inoltrata, dall'indagato, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti. Va anche sottolineato un passaggio: nella prima fase, le domande di contributi per tutti e quattro gli immobili furono inoltrate nella piattaforma MUDE; poco dopo, si decise invece, per i tre immobili ad uso magazzino, di inoltrare la domanda presso la piattaforma SFINGE, dedicata agli immobili connessi ad attività economiche: anche questo passaggio di

diversificazione avrebbe dovuto richiamare, con media diligenza, all'attenzione l'anomalia rappresentata dalla cessazione dell'attività agricola.

A parere del Collegio, quindi, non può affermarsi la condizione di buona fede in capo ai due figli e alla moglie dell'indagato, in relazione ai tre immobili ad uso magazzino. Il sequestro merita quindi in questa parte conferma.

3.2.3 Diversa è la situazione relativa all'immobile di categoria A7, ad uso abitativo. Trattandosi non di profitto del reato ma di valore vincolato per equivalente, occorre una solida dimostrazione che la frantumazione dei diritti reali in capo all'immobile sia stata un mascheramento dell'effettiva situazione di dominio da parte dell'indagato. È quindi necessario rinvenire la prova di un'intestazione fittizia e di una esclusiva e completa disponibilità dell'immobile in capo al solo indagato.

In un caso simile, caratterizzato da dissociazione tra usufrutto e nuda proprietà, la corte di legittimità si è orientata di recente proprio nel senso predetto, quindi affermando l'infittibilità di una sicura prova dell'intestazione fittizia: *"Ulteriore profilo di censura riguarda, inoltre, la titolarità dei beni immobili assoggettati a sequestro, costituente elemento di legittimità della misura cautelare reale applicata e questione che nella specie i ricorrenti reputano totalmente pretermessa dal Tribunale tanto da dedurre il vizio di carenza assoluta di motivazione. Il Collegio osserva che il Tribunale si è limitato, invero, ad argomentare che il sequestro è stato eseguito su terreni ricadenti nella piena disponibilità dell'indagato Z. C., che sugli stessi eserciterebbe attività imprenditoriale agricola ma che i terzi ricorrenti protestano, invece, essere nella loro (nuda) proprietà (Z.A., cl. (OMISSIS), figlio dell'indagato) o in regime di usufrutto (Z.A., cl. (OMISSIS) e T. G., genitori dell'indagato). Senonché il concetto di piena disponibilità non sembra al Collegio sufficiente a definire la natura dei titoli e/o dei vincoli giuridici gravanti su detti immobili. Che l'indagato abbia usato tali terreni per esercitare l'attività agricola costituisce in realtà dato incontestato anche da parte dei ricorrenti, ma che tale esercizio comporti anche la possibilità per lo stesso di disporre uti dominus costituisce profilo che finora l'accusa non sembra avere comprovato, così come non sono stati indicati elementi di fatto atti a dimostrarne l'avvenuta intestazione fittizia dall'indagato ai congiunti" [Cassazione penale sez. VI, 03/06/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 09/09/2021), 1133579].*

Sul punto, è insufficiente la prova dell'intestazione fittizia ed anzi, le controdeduzioni, anche documentalmente supportate offerte dalla difesa sembrano prospettare un'effettiva partecipazione dei figli al pagamento dell'immobile. Inoltre, se è vero che D.I. utilizzava l'immobile, tale dato concerne anche tutti gli altri soggetti coinvolti, finendo di per sé col divenire esangue sul piano dimostrativo.

Ne discende che non è legittimo, in relazione al quarto immobile indicato, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente della nuda proprietà (di titolarità dei figli) e della quota di usufrutto del 50% in capo alla G.L..

Ovviamente, è del tutto diversa la situazione dell'indagato e della quota di usufrutto di sua titolarità: essendo l'autore del fatto contestato, il meccanismo della confisca per equivalente può essere legittimamente messo in atto nei suoi riguardi. Si è già detto di reputare inammissibile il riesame proposto dall'indagato, ma si offre quest'ulteriore delucidazione per illuminarne anche la franca infondatezza.

In definitiva, il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui addviene al sequestro della nuda proprietà, in capo a D.M. e D.A., nonché del diritto di usufrutto al 50% di titolarità di G.L., in relazione all'immobile ubicato a OMISSIS.

Osservato che il riesame ha trovato accoglimento solo in minima parte, anche avuto riguardo ai profili di valore dei diritti rimasti in sequestro, ben superiori ai diritti liberati dal vincolo, i proponenti vanno condannati a pagare le spese del presente procedimento incidentale.

PQM

Visti gli artt. 321 e 592 c.p.p.,

in parziale accoglimento del riesame proposto nell'interesse di D.A., D.A.e G.L., annulla il sequestro dell'immobile sito in OMISSIS di cui al foglio OMISSIS (Abitazione), in relazione alle quote di nuda proprietà appartenenti rispettivamente a D.A. e D.A.ed alla quota di usufrutto appartenente a G.L..

Conferma nel resto l'impugnato decreto di sequestro.


Dichiara inammissibile il riesame proposto nell'interesse di D.I..

Condanna in solido D.I., D.A., D.A. e G.L. al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice estensore

Dott. Danilo De Padua



Il Presidente

Dott.ssa Ester Russo

